


REGOLAMENTO VOTO MAGGIORATO

**Approvato dal consiglio di amministrazione di
Juventus Football Club S.p.A. in data 8 novembre
2019**

JUVENTUS



Definizioni

In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente regolamento, i termini qui di seguito indicati hanno i seguenti significati:

Azione/i: indica le azioni ordinarie emesse dalla Società;

Azionista/i: indica il/i titolare/i di una o più Azioni;

Comunicazione: indica la comunicazione effettuata dall'Intermediario alla Società ai sensi dell'art. 44, comma 2, nonché dell'art. 41, comma 2, del Provvedimento unico sul *post-trading*;

Diritto Reale Legittimante: indica la piena proprietà con diritto di voto, la nuda proprietà con diritto di voto o l'usufrutto con diritto di voto;

Elenco Speciale o Elenco: indica l'elenco istituito dalla Società ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 2, del TUF e dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti;

Intermediario: indica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m) del Provvedimento unico sul *post-trading*, il soggetto abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrate le Azioni e i relativi trasferimenti;

Juventus o la **Società:** indica Juventus Football Club S.p.A., con sede legale in Torino, via Druento n. 175, codice fiscale e n. di iscrizione presso il Registro Imprese di Torino 00470470014;

Periodo Rilevante: indica il periodo continuativo di 24 (ventiquattro) mesi in cui il diritto di voto sia spettato al medesimo Azionista in forza di un Diritto Reale Legittimante;

Provvedimento unico sul *post-trading*: indica il provvedimento emanato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata;

Record Date: indica, ai sensi della disciplina *pro tempore* applicabile, la giornata contabile di riferimento in relazione alla quale un Intermediario attesta la legittimazione di un Azionista all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto;

Regolamento Emittenti: indica il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato;

Richiedente: indica l'Azionista, titolare di un Diritto Reale Legittimante, che intenda conseguire la maggiorazione del diritto di voto in relazione a tutte o parte delle proprie Azioni;

Statuto Sociale: indica lo statuto sociale della Società;

TUF: indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria).

1. **Premesse e natura dell'Elenco Speciale**

- 1.1 Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale, ciascuna Azione dà diritto a due voti ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) l'Azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un Diritto Reale Legittimante, per un periodo continuativo almeno pari al Periodo Rilevante; e (b) la ricorrenza del presupposto *sub (a)* sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo continuativo almeno pari al Periodo Rilevante, nell'Elenco Speciale.
- 1.2 In data 8 novembre 2019, il consiglio di amministrazione della Società, in virtù della delega ad esso conferita dall'assemblea ordinaria e straordinaria del 24 ottobre 2019, (a) ha adottato il presente regolamento allo scopo di disciplinare le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, in modo da assicurare il tempestivo scambio di informazioni tra gli Azionisti, la Società e gli Intermediari; e (b) ha provveduto a nominare Computershare S.p.A. quale soggetto incaricato alla gestione e alla tenuta dell' Elenco Speciale (di seguito, l'**Incaricato**).
- 1.3 Per tutto ciò che concerne l'istituto del voto maggiorato e che non sia contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alla disciplina normativa e regolamentare *pro tempore* applicabile e, in particolare, al TUF, al Regolamento Emittenti, al Provvedimento unico sul *post-trading* e allo Statuto Sociale.
- 1.4 Le modifiche e le integrazioni del presente regolamento sono approvate dal consiglio di amministrazione e rese pubbliche sul sito internet della Società. Resta inteso che le modifiche eventualmente richieste per adeguamenti normativi e/o regolamentari potranno essere approvate dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, che ne riferiranno agli altri membri in occasione della prima riunione consiliare utile.
- 1.5 Il presente regolamento, dopo ogni modifica o integrazione, è pubblicato sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione "Corporate Governance").

2. **L'Elenco Speciale**

- 2.1 L'Elenco Speciale costituisce una sezione speciale del libro soci della Società. All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.
- 2.2 Ai sensi dell'art. 143-*quater* del Regolamento Emittenti, l'Elenco Speciale contiene le seguenti informazioni:
- (i) i dati identificativi dei Richiedenti che hanno richiesto l'iscrizione;
 - (ii) il numero delle Azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione, con indicazione dei trasferimenti e degli eventuali vincoli ad esse relativi;
 - (iii) la data di iscrizione.
- 2.3 In apposita sezione dell'Elenco Speciale sono altresì indicati:
- (i) i dati identificativi degli Azionisti iscritti che hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto;
 - (ii) il numero delle Azioni con diritto di voto maggiorato, con indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché degli atti di rinuncia;
 - (iii) la data di conseguimento della maggiorazione del diritto di voto.

3. **Iscrizione nell'Elenco Speciale e conseguimento del voto maggiorato**

3.1 Presentazione della Richiesta di Iscrizione

Al fine di essere iscritto nell'Elenco Speciale, il Richiedente deve trasmettere alla Società, tramite il proprio Intermediario, un apposito modulo di iscrizione (di seguito, la **Richiesta di Iscrizione**) da compilare con l'indicazione (a) dei propri dati identificativi, (b) del Diritto Reale Legittimante in forza del quale detiene le proprie Azioni, e (c) del numero di Azioni per le quali richiede l'iscrizione. Nel caso in cui il Richiedente sia un soggetto diverso da una persona fisica, lo stesso deve precisare nella Richiesta di Iscrizione la propria eventuale sottoposizione a controllo diretto o indiretto di terzi nonché i dati identificativi dell'eventuale controllante finale⁽¹⁾.

La Richiesta di Iscrizione deve essere sottoscritta dal titolare del Diritto Reale Legittimante sulle Azioni oggetto di richiesta di iscrizione, ovvero da un suo procuratore o mandatario, a condizione che – in questi ultimi due casi – alla medesima sia allegata la documentazione attestante il potere di firma del procuratore o del mandatario.

La Richiesta di Iscrizione è resa disponibile sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione "Corporate Governance").

La Richiesta di Iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta, è trasmessa alla Società – tramite posta elettronica certificata all'indirizzo juventus@pecserviziotitoli.it – a cura dell'Intermediario unitamente alla Comunicazione.

Non saranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco Speciale pervenute direttamente dagli Azionisti o con modalità diverse da quella sopra indicata.

3.2 Iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società, ricevuta la Richiesta di Iscrizione debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla Comunicazione, previa verifica circa la legittimazione del Richiedente, procede all'iscrizione del Richiedente nell'Elenco Speciale con efficacia dall'ultimo giorno del mese in cui la Richiesta di Iscrizione è ricevuta, ferme restando le esigenze operative della Società relative alla registrazione e contabilizzazione della Richiesta di Iscrizione.

Qualora ritenuto necessario, la Società può chiedere che il Richiedente fornisca, anche tramite il proprio Intermediario, ulteriori informazioni o documenti ad integrazione della Richiesta di Iscrizione. In tal caso l'iscrizione è effettuata a condizione dell'avvenuto completamento della documentazione.

Ai sensi dell'art. 44, comma 5, del Provvedimento unico sul *post-trading*, la Società notifica all'Intermediario, senza indugio e comunque entro la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, (i) l'avvenuta iscrizione del Richiedente nell'Elenco Speciale restituendo all'Intermediario, tramite posta elettronica certificata, copia della Comunicazione completata con la data di iscrizione nell'Elenco Speciale, ovvero (ii) il rifiuto dell'iscrizione nell'Elenco Speciale restituendo all'Intermediario, tramite posta elettronica certificata, copia della Comunicazione con le motivazioni del rifiuto di iscrizione.

⁽¹⁾ Ai fini del presente regolamento, la nozione di controllo, che si estende sia a persone giuridiche che a persone fisiche, è quella prevista dall'art. 93 del TUF: "1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. 2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi".

3.3 Conseguimento della maggiorazione del diritto di voto

Il primo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui sia decorso il Periodo Rilevante, a condizione che non si sia verificata alcuna delle condizioni elencate all'art. 4.1 del presente regolamento, il Richiedente consegue la maggiorazione del diritto di voto.

Entro la medesima giornata contabile, la Società (i) notifica all'Intermediario, tramite posta elettronica certificata, l'avvenuto conseguimento della maggiorazione del diritto di voto da parte dell'Azionista iscritto e (ii) provvede ad aggiornare le sezioni dell'Elenco Speciale.

4. **Cancellazione dall'Elenco Speciale**

4.1 La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale (con conseguente perdita della maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non ancora maturata, del periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato) nei seguenti casi:

- (i) in caso di rinuncia irrevocabile, totale o parziale, da parte del Richiedente;
- (ii) in caso di comunicazione del Richiedente o dell'Intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante;
- (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del Diritto Reale Legittimante e, conseguentemente, del diritto di voto;
- (iv) in caso di cessione, a titolo oneroso o gratuito, delle relative Azioni, restando inteso che per "cessione" si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'Azionista; in caso di cessione di solo una parte delle Azioni detenute, il voto maggiorato si conserva in relazione alle Azioni non oggetto di cessione;
- (v) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, del TUF.

La maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle Azioni per le quali sia stata rinunciata, o persa in altro modo, solo con una nuova richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale e solo a seguito del decorso integrale di un nuovo Periodo Rilevante.

4.2 Rinuncia dell'Azionista e comunicazione di revoca

L'Azionista iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto, in ogni tempo, di rinunciare a tale iscrizione e di ottenere la cancellazione dall'Elenco Speciale (in relazione a tutte o a parte delle proprie Azioni) mediante apposita comunicazione scritta di revoca da far pervenire alla Società tramite il proprio Intermediario.

La comunicazione di revoca di cui al paragrafo che precede deve essere trasmessa alla Società – tramite posta elettronica certificata all'indirizzo juventus@pecserviziotitoli.it – a cura del rispettivo Intermediario ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento unico sul *post-trading*, specificando, ove possibile, i riferimenti della originaria Comunicazione.

La Società, ricevuta la comunicazione di revoca, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora (i) nella comunicazione di revoca manchino i riferimenti alla originaria Comunicazione, e (ii) l'Azionista si sia iscritto nell'Elenco Speciale con successive iscrizioni in ordine temporale, la Società

cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento unico sul *post-trading*.

4.3 Comunicazione di perdita del diritto

L'Azionista iscritto nell'Elenco Speciale è tenuto a comunicare senza indugio alla Società ogni circostanza e/o vicenda che comporti il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita o interruzione della titolarità del Diritto Reale Legittimante, ivi inclusa la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo.

In particolare, nel caso di trasferimento totale o parziale di Azioni iscritte nell'Elenco Speciale, ovvero di costituzione, modifica o estinzione di vincoli sulle predette Azioni quando ciò comporti la perdita del diritto di voto, l'Intermediario che interviene nell'operazione deve darne notizia alla Società mediante apposita comunicazione.

La comunicazione di cui al paragrafo che precede deve essere trasmessa alla Società – tramite posta elettronica certificata all'indirizzo juventus@pecserviziotitoli.it – ai sensi dell'art. 44, commi 6 e 9, del Provvedimento unico sul *post-trading*.

Negli altri casi, la comunicazione alla Società, con la relativa motivazione, deve essere effettuata senza indugio dall'interessato.

La Società, ricevuta la comunicazione, procede all'aggiornamento dell'Elenco Speciale. Qualora (i) nella comunicazione di revoca manchino i riferimenti alla originaria Comunicazione, e (ii) l'Azionista si sia iscritto nell'Elenco Speciale con successive iscrizioni in ordine temporale, la Società cancella dall'Elenco Speciale le Azioni iscritte con data più recente, ai sensi dell'art. 44, comma 6, del Provvedimento unico sul *post-trading*.

La Società segnala – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale – al competente Intermediario la cancellazione dall'Elenco Speciale o, a seconda dei casi, la perdita della maggiorazione del voto, per cause diverse dalla cessione delle Azioni, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

4.4 Cancellazione d'ufficio

La Società, ove abbia avuto evidenza dell'avvenuto verificarsi di circostanze o vicende che comportino il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita del Diritto Reale Legittimante, ne dà segnalazione – senza indugio e comunque non oltre la giornata contabile in cui effettua l'aggiornamento dell'Elenco Speciale – al competente Intermediario, tramite posta elettronica certificata, esplicitando la relativa motivazione.

5. **Mantenimento o estensione della maggiorazione**

5.1 La maggiorazione del diritto di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato:

- (i) si conserva in caso di costituzione, da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, di pegno o usufrutto sulle Azioni, fintantoché il diritto di voto rimanga attribuito al soggetto costituente il pegno o concedente l'usufrutto;
- (ii) si conserva in caso sia di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario sia di fattispecie assimilabili quali il trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratuito a seguito della costituzione e/o dotazione di un *trust* o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari;

- (iii) si conserva in caso di fusione o scissione del titolare delle Azioni a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare del Diritto Reale Legittimante;
- (iv) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del codice civile e alle ipotesi di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio dei diritti di opzione originariamente spettanti in relazione alle Azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione del diritto di voto, nonché in caso di esercizio del diritto di conversione connesso ad obbligazioni convertibili e ad altri titoli di debito comunque strutturati che lo prevedono nel loro regolamento;
- (v) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato, in caso di fusione o di scissione della società, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;
- (vi) si conserva in caso di trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel TUF) gestiti da uno stesso soggetto;
- (vii) ove la partecipazione sia riconducibile ad un *trust*, si conserva in caso di mutamento del *trustee*;
- (viii) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, si conserva in caso di cambiamento del fiduciario a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso e di ciò venga fornita idonea attestazione dal nuovo fiduciario;
- (ix) si conserva in caso di trasferimento o conferimento delle azioni a società il cui controllante sia lo stesso trasferente o a società controllata dal medesimo soggetto controllante; e
- (x) non si estende alle azioni acquistate da un terzo avvalendosi del diritto di opzione ceduto da un Azionista iscritto all'Elenco Speciale.

5.2 Nelle ipotesi di successione per causa di morte, fusione o scissione del titolare del conto in cui sono registrate le Azioni, l'Intermediario comunica alla Società tali eventi per gli adempimenti conseguenti. Nelle ulteriori ipotesi di cui sopra, gli aventi causa del titolare del Diritto Reale Legittimante dovranno presentare apposita richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale; troverà applicazione, per quanto applicabile, il precedente Articolo 3 (*Iscrizione nell'Elenco Speciale e conseguimento del voto maggiorato*).

6. Comunicazioni al pubblico

6.1 Pubblicità dei titolari del Diritto Reale Legittimante che hanno ottenuto l'iscrizione nell'Elenco Speciale

La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet (www.juventus.com, sezione "Corporate Governance") i dati identificativi degli aventi diritto che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale, con indicazione delle relative partecipazioni (comunque superiori alla soglia indicata dall'art. 120, comma 2, del TUF) e della data di iscrizione, entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno successivo alla Record Date rilevante.

6.2 Modifica del capitale sociale

Ai sensi dell'art. 85-bis, comma 4-bis del Regolamento Emittenti, in occasione di modifiche del capitale sociale la Società comunica al pubblico e alla Consob l'ammontare complessivo dei diritti di

voto, con indicazione del numero di Azioni che compongono il capitale, con le modalità indicate dall'art. 85-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale ha accertato un aumento o una diminuzione di tale ammontare, nonché entro il giorno successivo alla Record Date rilevante.

7. Compiti dell'Incaricato

7.1 L'Incaricato deve, per conto della Società, gestire, organizzare e amministrare l'Elenco Speciale ai sensi del presente regolamento. In particolare, l'Incaricato deve, tra l'altro, provvedere a:

- (i) monitorare l'indirizzo di posta elettronica certificata per la comunicazione delle richieste di iscrizione e/o cancellazione dall'Elenco Speciale;
- (ii) fornire riscontro agli Intermediari e/o ai Richiedenti in merito alle richieste pervenute;
- (iii) procedere all'aggiornamento dell'Elenco Speciale nei termini previsti dal presente regolamento ovvero dalla disciplina applicabile o dallo Statuto Sociale;
- (iv) mantenere un archivio della corrispondenza e della documentazione relative all'Elenco Speciale.